

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Copertina</i>	Revisione	01
		Data	31/08/2018
		Pagina	1 di 22

PG 26

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE PREVISTE DAL DPR 462/01

Redatto da:	RTIE Dott.Ing. Andrea Dardano		Data: 31/08/2018
Approvata da:	RGQ Dott.Ing. Chiara Quaglierini		Data: 31/08/2018
Autorizzata da:	DIR Dott.Ing. Piero Costadura		Data: 31/08/2018

Tabella delle revisioni

Revisione	Data	Motivo dell'aggiornamento	Paragrafi Modificati	N° pagine
01	31/08/2018	Prima emissione	//	21

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Contenuti</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 2 di 22

Contenuti

1. Scopo e campo di applicazione	3
2. Documentazione di riferimento	4
2.1 RIFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ D'ISPEZIONE.....	4
2.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI TECNICI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.	4
3. Distribuzione	6
4. Definizioni	7
5. Attivazione ed effettuazione del servizio	8
5.1 PREMESSA	8
5.2 RICHIESTA DI OFFERTA.....	8
5.3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA	9
5.4 GESTIONE DEI DATI DA PARTE DI CERVINO ATTRAVERSO PROPRIO DATABASE SU WEB.....	9
5.5 EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE	9
5.5.1 Disposizioni generali.....	9
5.5.2 Verifiche con esito negativo	10
5.5.3 Periodicità delle verifiche.....	11
5.5.4 Verifica impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Area 1)	11
5.5.5 Verifica impianti di messa a terra per sistemi di I categoria (Bassa tensione, Area 2).....	12
5.5.6 Verifica impianti di messa a terra per sistemi di II e III categoria (Media e Alta tensione, Area 3).....	12
5.5.7 Indicazioni particolari per la verifica degli impianti di terra in locali medici o assimilabili	13
5.5.8 Verifica degli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione (Area 4).....	13
5.5.9 Condizioni ostative ed eventuale sospensione del parere	13
5.5.10 Verifiche straordinarie.....	14
6. Impegni reciproci del Cliente e di CERVINO	15
6.1 PREMESSA	15
6.2 IMPEGNI DI CERVINO.....	15
6.3 IMPEGNI DEL CLIENTE.....	15
7. Uso dei marchi.....	17
7.1 DIVIETO UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'ORGANISMO	17
7.2 DIVIETO UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA.....	17
8. Reclami e ricorsi.....	18
8.1 PREMESSA	18
8.2 RECLAMI.....	18
8.3 RICORSI.....	19
8.4 FORO COMPETENTE.....	20
9. Trattamento dei dati personali	21

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 1 – Scopo e campo di applicazione</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 3 di 22

1. Scopo e campo di applicazione

La presente Procedura descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Cliente e Organismo per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici pericolosi ai sensi della legislazione nazionale vigente e delle norme tecniche applicabili, nonché gli obblighi dell'Organismo in ordine all'espletamento di detta attività.

Le verifiche in oggetto sono attività di ispezione di terza parte e sono volte ad accertare la presenza e il mantenimento nel tempo di alcuni fondamentali requisiti di sicurezza previsti per l'utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche in ambienti di lavoro richiamati anche dal Titolo IV, Capo III e dal Titolo XI, Capo II del D.Lgs 81/08.

Gli oggetti di ispezione sono quelli indicati dall'Art. 1 del DPR 462/01 e richiamati di seguito insieme ai rispettivi aspetti specifici per la valutazione dei requisiti di sicurezza:

- a) impianti di messa a terra: la verifica ha lo scopo di accertare che sia assicurata la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione, ove prevista;
- b) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: la verifica ha lo scopo di accertare che eventuali provvedimenti impiantistici, adottati a seguito di valutazione del datore di lavoro, siano adeguati (in termini di progettazione, installazione e manutenzione) al fine di contenere il rischio di perdita di vite umane in conseguenza di fulminazione diretta o indiretta di una struttura entro il livello accettabile stabilito dalla regola dell'arte;
- c) impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione: ai fini dell'applicazione del DPR 462/01 sono da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione quegli ambienti in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili così come gli ambienti in cui vengono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive. La verifica ha lo scopo di accertare che le installazioni elettriche presenti in tali ambienti siano correttamente progettate, selezionate, installate e mantenute in base alla valutazione del rischio del datore di lavoro e alla conseguente classificazione delle aree.

La natura del servizio esclude la possibilità da parte dell'Organismo d'Ispezione di svolgere attività di parte seconda o prima (consulenza, ecc.) nei confronti del Committente.

Il presente Regolamento è disponibile e scaricabile dal sito www.cervino.org nell'edizione più aggiornata. I clienti possono in ogni caso richiederne copia all'Organismo CERVINO.

Le revisioni e gli aggiornamenti del presente Regolamento vengono effettuate in conformità con le indicazioni contenute nel Sistema di Gestione della Qualità di CERVINO.

CERVINO provvederà a dare la dovuta evidenza sul proprio sito a modifiche che hanno riflessi su rapporti con la clientela e, in particolare, su aspetti procedurali e condizioni contrattuali, e a comunicare ai Clienti tali modifiche. In difetto di un riscontro negativo da parte del Cliente, entro 15 giorni dalla data di invio della mail di notifica, le modifiche del Regolamento si intendono tacitamente accettate.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 2 – Documenti di riferimento</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 4 di 22

2. Documentazione di riferimento

2.1 Riferimenti per l'attività d'ispezione

- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 - Valutazione della conformità: vocabolario e principi generali
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Valutazione della conformità: requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione
- EA/ILAC-IAF A4 - EA/ILAC Guidance on the application of ISO/IEC 17020
- Disposizioni con forza di legge o a carattere d'indirizzo emanati da Autorità pubbliche competenti (es. Circolari Ministeriali).
- Regolamenti dell'Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA
- MQ - Manuale della Qualità di CERVINO e relativa documentazione

2.2 Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di sicurezza degli impianti elettrici.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi."
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (1) "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."
- Principali disposizioni normative inerenti la sicurezza degli impianti elettrici:
 - CEI 0-14: 2005 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
 - CEI 64-8/1÷7: 2012 "Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)" e Varianti
 - CEI 64-14: 2007 "Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori"
 - CEI-EN 50522:2011 "Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a."
 - CEI EN 61936: 2014 – "Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. - Parte 1: Prescrizioni comuni"
 - CEI 11-1 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
 - Serie di norme EN 60079 "Atmosfere Esplosive"
 - CEI 31-30 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi
 - CEI 31-33 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)
 - CEI 31-34 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 2 – Documenti di riferimento</i>	Revisione	01
		Data	31/08/2018
		Pagina	5 di 22

- CEI 31-35 - Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Classificazione dei luoghi pericolosi
- CEI 31-88 - Atmosfere esplosive - Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili
- CEI 31-56 - Atmosfere esplosive - Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)
- CEI 64-2 - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per la presenza di sostanze esplosive
- CEI 64-4:1997 - Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico
- CEI 0-11
- CEI 81-1 - Protezione delle strutture contro i fulmini
- CEI EN 62305-1/4 - Protezione contro i fulmini- Parte 1: Principi generali - Parte 2: Valutazione del rischio – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
- CEI 81-2 - Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini
- CEI EN 50110 - Esercizio degli impianti elettrici
- CEI 11-27 - Lavori su impianti elettrici

Gli elenchi riportati riguardano le principali disposizioni tecniche e di legge applicabili e non sono da intendersi esaustivi.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 3 – Distribuzione</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 6 di 22

3. Distribuzione

Il presente Regolamento è reso disponibile a qualsiasi soggetto interessato a prenderne visione ed è in ogni caso visionabile sul sito internet di CERVINO al seguente indirizzo: www.cervino.org.

Come ogni documento di CERVINO facente parte del proprio Sistema di Gestione della Qualità, anche il presente Regolamento è soggetto a Revisione e CERVINO si impegna a mantenere aggiornate le Revisioni ad ogni mutamento organizzativo e/o normativo, nonché a rendere sempre disponibile l'ultima edizione emessa.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 4 - Definizioni</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 7 di 22

4. Definizioni

La terminologia utilizzata nel presente Regolamento e nell'ambito dell'attività di verifica è coerente con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 di cui al precedente punto 2.1.

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Cliente	Soggetto richiedente il servizio d'ispezione
Ente d'Accreditamento	Organismo Nazionale di Accreditamento: l'unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, comma 11)
Ispettore	persona in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per effettuare le verifiche di cui al presente Regolamento e che è stata qualificata da CERVINO a tale scopo
Ispezione	attività svolta dall'Organismo Abilitato, che consiste nell'accertare che gli impianti elettrici rispondano ai requisiti necessari per garantire la protezione contro i contatti indiretti, la protezione contro i fulmini o adeguati provvedimenti per prevenire l'insorgere di atmosfere o sostanze esplosive; l'attività consiste in un esame documentale, un esame visivo ed una serie di prove e di misure strumentali
Rilievo	deviazione dalla normativa di riferimento in materia che può generare, a seconda della gravità, non conformità, raccomandazioni, ovvero semplici osservazioni
Verifica	vedi ispezione
Verificatore	vedi ispettore
Verbale di verifica	documento di sintesi redatto dall'Organismo al termine della verifica che contiene i dati anagrafici e tecnici dell'impianto, l'elenco dei controlli effettuati con i risultati delle misure significative ai fini della sicurezza, i rilievi riscontrati e l'indicazione dell'esito della verifica. Il Verbale di verifica comprende anche il Rapporto di verifica, che riassume i contenuti prettamente tecnici dell'ispezione come i valori misurati, i dettagli dell'analisi della documentazione e dell'esame a vista; le definizioni di verbale e di rapporto di verifica coincidono rispettivamente con quelle di Certificato e di Rapporto di ispezione come fornite dalla Norma UNI ISO CEI IEC 17020 e come indicato dalla Guida CEI 0-14.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 4 - Definizioni</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 8 di 22

5. Attivazione ed effettuazione del servizio

5.1 Premessa

Il Cliente attiva il servizio richiedendo un'offerta ed accettandola formalmente. L'accettazione dell'offerta può avvenire attraverso un ordine ovvero attraverso contratto che viene sottoscritto da entrambe le parti al momento dell'accordo.

L'emissione dell'Ordine o la firma del Contratto da parte del Cliente implica l'accettazione dei contenuti del presente Regolamento.

E' possibile scaricare dal sito www.cervino.org il pertinente modulo di richiesta di offerta, che consente al Cliente di fornire a CERVINO tutti i dati necessari per la formulazione del preventivo.

Una volta ricevute le informazioni CERVINO procede a formulare e trasmettere il preventivo, che, timbrato e controfirmato, rappresenta la Domanda Ufficiale di Verifica da parte del Cliente. Ove previsto dalle procedure del Cliente, la controfirma dell'Offerta può essere sostituita, con il medesimo valore, dall'emissione di un ordine formale che citi esplicitamente l'Offerta stessa.

5.2 Richiesta di offerta

Per richiedere una verifica ai sensi del DPR 462/01 il Cliente deve chiedere, senza impegno alcuno, un preventivo a CERVINO fornendo all'Organismo i dati essenziali per la quotazione del servizio, ossia:

- Dati anagrafici (Ragione Sociale, Partita IVA, Indirizzo sede legale) del soggetto tenuto, ai sensi del D.Lgs. 81/08, a fare eseguire le verifiche ai sensi del DPR 462/01
- Oggetti di verifica: impianto di terra, impianto di protezione contro i fulmini o impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione e relative quantità
- Per impianti di terra:
 - o La potenza disponibile della fornitura di energia elettrica
 - o La tensione di alimentazione del sistema (I, II o III categoria)
 - o Altre informazioni utili alla formulazione del preventivo come la superficie dell'insediamento e il numero delle cabine di trasformazione MT/BT ove presenti.
- Per impianti di protezione contro i fulmini (LPS)
 - o Numero delle strutture protette da (LPS)
 - o Tipo di captatore del LPS esterno (asta, maglia, combinazioni)
 - o Altre informazioni utili alla formulazione del preventivo come la superficie approssimativa in pianta delle strutture protette
- Per impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione
 - o Numero delle aree in cui sono installati impianti elettrici da sottoporre a verifica (Zone 0, 1, 20, 21 in conformità all'Art. 296 del D.Lgs. 81/08)
 - o Tipo di sostanze che determinano il pericolo di esplosione
 - o Altre informazioni utili alla formulazione del preventivo come la superficie approssimativa dello stabilimento
- Ubicazione degli impianti
- Altre informazioni utili alla formulazione del preventivo come il tipo di attività lavorativa, la scadenza di legge della verifica precedente e i documenti che sono disponibili presso l'impianto

La richiesta potrà pervenire a CERVINO tramite apposito modulo di Richiesta di Offerta debitamente compilato o tramite altra forma comunque scritta (email, fax, posta semplice, ecc.).

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 4 - Definizioni</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 9 di 22

CERVINO potrà formulare il preventivo anche sulla base di informazioni parziali fatta salva la richiesta di integrazioni al Cliente quando indispensabile.

5.3 Attivazione del servizio di verifica

La firma del contratto o l'emissione dell'ordine da parte del Cliente costituiscono una Domanda Ufficiale di verifica. CERVINO si impegna a svolgere il servizio entro trenta giorni solari dalla data della Domanda e comunque nel rispetto delle scadenze di legge.

Se non forniti in fase di richiesta d'offerta il Cliente dovrà trasmettere a CERVINO, contestualmente alla Domanda ufficiale di Verifica:

- Data dell'ultima verifica;
- Oggetto della verifica (impianto di terra, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, impianto elettrico pericoloso);
- Sistema e tensione di alimentazione dell'impianto elettrico;
- Potenza disponibile della/e fornitura/e di energia elettrica;
- Tipo di attività e presenza di ambienti soggetti a normativa specifica (ambienti a maggior rischio in caso di incendio, locali medici, cantieri);
- Dati fiscali necessari per la fatturazione.

A valle della ricezione della domanda CERVINO provvede ad aprire una commessa relativa all'incarico di verifica e ad assegnarla ad un Tecnico qualificato presente nel proprio elenco di verificatori abilitati. Di norma tra domanda e assegnazione della commessa possono intercorrere 5 giorni lavorativi.

Il Verificatore incaricato provvede a contattare il Cliente per la pianificazione di dettaglio di norma 10 gg. lavorativi prima del termine contrattuale per l'esecuzione della verifica. Apprendendo il nome del Verificatore, il Cliente può ricusarlo entro 3 (tre) giorni dalla data di notifica motivandone le ragioni; CERVINO valuta la richiesta del Cliente e provvede ad assegnare la commessa ad altro Verificatore, secondo il medesimo processo sopra descritto.

5.4 Gestione dei dati da parte di CERVINO attraverso proprio database su web

CERVINO immagazzina tutti i dati forniti dal cliente su proprio database, gestito mediante portale web.

CERVINO assicura che tutti i dati siano trattati con i necessari criteri di riservatezza e non ceduti a terzi se non su richiesta diretta del Cliente.

I dati saranno trattati nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti come indicato al punto 9.

5.5 Effettuazione delle verifiche

5.5.1 Disposizioni generali

Una volta ricevuto l'incarico il Verificatore prende contatto con il Cliente per concordare data e orario della verifica con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi sulla data proposta, salvo esplicita richiesta da parte del Cliente.

Nel corso dell'ispezione il Verificatore effettua:

- un esame della documentazione tecnica dell'impianto;
- un esame a vista finalizzato a valutare l'installazione e la conservazione dei componenti principali dell'impianto;
- una serie di prove e misure strumentali finalizzate a verificare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi, dei componenti e di altri provvedimenti necessari ai fini della sicurezza dell'impianto.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 4 - Definizioni</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 10 di 22

L'esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal committente, secondo la Guida CEI 0-14 art. 4.1.

Tutte le prove previste per le diverse verifiche si intendono eseguite su un campione significativo di elementi, che viene valutato di volta in volta dal verificatore sulla base dei riscontri documentali, dello stato di conservazione e manutenzione dell'impianto e dei risultati delle prove e misure eseguite.

A conclusione della verifica ispettiva il Verificatore compila il Verbale di Verifica utilizzando il sistema di gestione informatico di CERVINO per la verbalizzazione on line.

In caso di esito negativo il Verificatore dà tempestiva informazione alla Direzione Tecnica che, valutata la correttezza del verbale, provvede a notificare alle autorità di Vigilanza per il seguito di competenza entro quarantotto ore.

Il Verbale di verifica attesta l'esecuzione dell'ispezione ed il suo esito e contiene almeno i seguenti elementi:

- l'identificazione univoca del documento;
- un riferimento che lo renda riconducibile alla commessa;
- identificazione e firma (generalmente digitale) dell'ispettore;
- l'individuazione delle parti e dei componenti principali sottoposti a verifica;
- i riscontri numerici delle misure effettuate, con indicazione delle unità di misura, quando tali valori servono alla valutazione di conformità dell'oggetto/impianto verificato;
- l'esito degli esami e delle prove;
- le sigle aziendali degli strumenti utilizzati;
- la/e data/e di esecuzione della verifica;
- l'esito della verifica (positivo o negativo);

Il verbale viene trasmesso in formato digitale dal Verificatore al Cliente.

Tutti i verbali vengono riesaminati dal Responsabile Tecnico o suo Sostituto. Nel caso in cui il Responsabile Tecnico dovesse rilevare verbali mal compilati, incompleti o incoerenti, ne dà comunicazione al Verificatore per i chiarimenti e le correzioni del caso ed eventualmente apre un reclamo e/o una non conformità interni. Qualora ne ravvisi la necessità il Responsabile Tecnico informa il Cliente, che in ogni caso deve ricevere il verbale corretto. Il riesame del verbale deve essere effettuato in un tempo non superiore ai 30 (trenta) giorni solari dalla data di redazione del verbale stesso.

Si sottolinea che a seguito di revisione del Responsabile Tecnico anche l'esito della verifica riportato nel Verbale può essere modificato.

In caso il Cliente non riceva rettifica entro 30 gg. solari dalla data di completamento riportata sul verbale può ritenere il documento a proprie mani come il Verbale definitivo.

5.5.2 Verifiche con esito negativo

La verifica ha esito negativo nel caso in cui:

- per impianti di terra, venga ravvisata una carenza di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione relativamente a una o più masse/masse estranee;
- per impianti di protezione contro i fulmini, venga riscontrato che i provvedimenti adottati non sono idonei o comunque sufficienti per la protezione delle persone dal rischio correlato alla

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 4 - Definizioni</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 11 di 22

fulminazione diretta o indiretta di una struttura rispetto a quanto richiesto a valle di valutazione del datore di lavoro;

- per impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, venga riscontrato che i provvedimenti adottati non sono idonei o comunque sufficienti per prevenire il rischio di innesco di un'atmosfera o sostanza esplosiva rispetto a quanto richiesto a valle di valutazione del datore di lavoro.

Tali non conformità sono a tutti gli effetti violazioni di quanto previsto dai pertinenti articoli del D. Lgs. 81/08

Il verificatore è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'Art. c.c. e come tale ha l'obbligo di segnalare le non conformità all'autorità di Vigilanza (ASL), inviando copia del verbale entro 48 ore dalla data del rilievo per il seguito di competenza.

5.5.3 Periodicità delle verifiche

Per impianti di messa a terra e di protezione contro i fulmini la periodicità della verifica è normalmente pari a CINQUE anni (ambienti ordinari). La periodicità è ridotta a DUE anni nei seguenti casi:

- Cantieri edili, di scavo, di demolizione (costruzioni, opere pubbliche, infrastrutture, ecc.);
- Locali medici o assimilabili (ospedali, ambulatori, studi medici, studi veterinari, centri estetici, ecc.);
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio, così come definiti dalla Norma CEI 64-8/7.751 o comunque secondo le indicazioni della guida CEI 0-14.

La classificazione dell'ambiente deve essere comunicata dal Cliente in base alla valutazione del rischio dell'attività e alle considerazioni fatte in sede di progettazione dell'impianto elettrico.

Per gli impianto elettrici installati in luogo con pericolo di esplosione la verifica ha sempre periodicità pari a DUE anni.

5.5.4 Verifica impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Area 1)

La verifica ha lo scopo di accertare se i provvedimenti impiantistici adottati per la riduzione del rischio di perdita di vite umane per fulminazione diretta o indiretta di una struttura sono efficaci in termini di:

- corretto dimensionamento in funzione della valutazione del rischio del datore di lavoro;
- corretta scelta e installazione dei componenti in funzione del progetto o comunque delle norme di buona tecnica applicabili;
- adeguato livello di manutenzione al fine del mantenimento delle caratteristiche elettriche e meccaniche dell'impianto.

Per lo svolgimento della verifica il cliente è tenuto a mettere a disposizione di CERVINO la seguente documentazione (in grassetto i documenti indispensabili al fine dell'emissione del parere):

- valutazione del rischio di fulminazione;**
- progetto dell'impianto di protezione contro i fulmini;
- dichiarazione di conformità;
- eventualmente dichiarazione di rispondenza nei casi previsti dal DM 37/08;
- disegni e planimetrie;
- registrazione dei controlli di manutenzione;
- comunicazione di messa in esercizio /denuncia (ex Mod. A).

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista dell'impianto;
- misura della resistenza di terra;

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 4 - Definizioni</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 12 di 22

- prove di continuità degli elementi costituenti l'impianto di protezione contro le scariche; atmosferiche (captatore, discese, ecc.).

5.5.5 Verifica impianti di messa a terra per sistemi di I categoria (Bassa tensione, Area 2)

La verifica ha lo scopo di accertare l'efficienza dei provvedimenti per la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione in caso di guasto sul sistema di I categoria.

Per lo svolgimento della verifica il cliente è tenuto a mettere a disposizione di CERVINO la seguente documentazione (in grassetto i documenti indispensabili al fine dell'emissione del parere):

- a. progetto;
- b. dichiarazione di conformità;
- c. eventualmente dichiarazione di rispondenza nei casi previsti dal DM 37/08;
- d. schemi elettrici;
- e. planimetrie;
- f. registrazione dei controlli di manutenzione;
- g. comunicazione di messa in esercizio /denuncia (ex Mod. B).

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista dell'impianto;
- misura della resistenza di terra;
- prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
- prova di funzionamento degli interruttori differenziali.

5.5.6 Verifica impianti di messa a terra per sistemi di II e III categoria (Media e Alta tensione, Area 3)

La verifica ha lo scopo di accertare l'efficienza dei provvedimenti per la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione sia in caso di guasto sulla rete di alimentazione (sistema di II o III categoria) che in caso di guasto sulla rete di distribuzione (sistemi di I ed eventualmente di II categoria)

Per lo svolgimento della verifica il cliente è tenuto a mettere a disposizione di CERVINO la seguente documentazione (in grassetto i documenti indispensabili al fine della corretta esecuzione della verifica e dell'emissione del parere):

- a. progetto;
- b. dichiarazione di conformità;
- c. eventualmente dichiarazione di rispondenza nei casi previsti dal DM 37/08;
- d. **schemi elettrici**;
- e. planimetrie;
- f. **comunicazione dei parametri di esercizio rete da parte dell'Ente distributore di energia elettrica (corrente di guasto monofase a terra I_f e tempo di eliminazione del guasto t_f)**;
- g. registrazione dei controlli di manutenzione;
- h. comunicazione di messa in esercizio /denuncia (ex Mod. B).

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista dell'impianto;
- misura della resistenza di terra con metodo voltamperometrico (caduta di tensione o iniezione di corrente elevata);
- rilievo delle tensioni di contatto (solo nel caso in cui la tensione totale di terra ecceda i limiti previsti dalla norma);
- prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 4 - Definizioni</i>	Revisione	01
		Data	31/08/2018
		Pagina	13 di 22

- misure di impedenza dell'anello di guasto quando la protezione contro i contatti indiretti per guasto BT è assicurata mediante coordinamento con la corrente di intervento di dispositivi contro le sovracorrenti;
- prova di funzionamento degli interruttori differenziali.

5.5.7 Indicazioni particolari per la verifica degli impianti di terra in locali medici o assimilabili

Per la verifica dei provvedimenti particolari previsti per la protezione contro i contatti indiretti in locali medici o assimilabili, il Cliente, oltre a quanto previsto ai precedenti punti 5.5.5 e 5.5.6, deve mettere a disposizione di CERVINO la classificazione dei locali in funzione dell'attività medica e della normativa tecnica applicabile.

Inoltre la verifica prevede controlli ulteriori come l'esame a vista approfondito dei suddetti provvedimenti particolari, la prova di funzionamento dei dispositivi di controllo dell'isolamento, ove previsti, la misura della resistenza (locali di gruppo 2) o la prova di continuità (locali di gruppo 1) dei collegamenti equipotenziali.

5.5.8 Verifica degli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione (Area 4)

La verifica ha lo scopo di accertare che l'insieme delle apparecchiature e dei componenti elettrici installati in luogo pericoloso sia correttamente progettato, selezionato, installato e mantenuto in base alla valutazione del rischio del datore di lavoro e alla conseguente classificazione delle aree. Il pericolo di esplosione può essere determinato dalla formazione di atmosfera con gas, vapori nebbie o polveri infiammabili o dalla presenza di materie esplosive.

Nel caso in cui il pericolo derivi dalla possibile formazione di atmosfera esplosiva, in ragione dell'art. 296 del D.Lgs. 81/08, la verifica di cui al DPR 462/01 è obbligatoria solo nel caso di impianti elettrici installati in aree classificate come Zona 0, Zona 1, Zona 20 o Zona 21.

Per lo svolgimento della verifica il cliente è tenuto a mettere a disposizione di CERVINO la seguente documentazione (in grassetto i documenti indispensabili al fine della corretta esecuzione della verifica e dell'emissione del parere):

- a. elenco delle sostanze pericolose;
- b. nel caso di gas/vapori/nebbie la scheda di sicurezza recante la temperatura di accensione delle sostanze pericolose;
- c. **elaborati grafici con la classificazione e l'estensione delle aree pericolose in pianta e in sezione;**
- d. **progetto dell'impianto elettrico con evidenza dei modi di protezione adottati;**
- e. elenco dei componenti installati in area pericolosa;
- f. **certificati di prodotto o evidenza della conformità dei componenti e apparecchiature installate al modo di protezione previsto;**
- g. relazioni tecniche specialistiche (es. sistemi a sicurezza intrinseca);
- h. schemi elettrici;
- i. registrazione dei controlli di manutenzione;
- j. **denuncia (ex Mod. C);**
- k. omologazione.

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista approfondito dell'impianto.

5.5.9 Condizioni ostative ed eventuale sospensione del parere

In mancanza dei documenti essenziali evidenziati in grassetto ai punti precedenti, il Verificatore ha facoltà di non dare luogo all'esecuzione della verifica o eventualmente di iniziare le attività e sospendere l'emissione del parere in attesa di ricevere da parte del Cliente le necessarie integrazioni.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 4 - Definizioni</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 14 di 22

Nel caso in cui la carenza di documentazione non consenta di dare luogo alla verifica nessuna responsabilità può essere ascritta all'Organismo per l'eventuale superamento dei termini di esecuzione concordati siano essi derivanti da obbligo di legge o accordo contrattuale.

5.5.10 Verifiche straordinarie

In conformità a quanto previsto dal DPR 462/01, Art. 7, CERVINO può precedere all'esecuzione di verifiche straordinarie in caso di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta del datore del lavoro.

In caso di verifica straordinaria, in sede di richiesta del preventivo il Cliente dovrà indicare le motivazioni della domanda ed eventualmente l'oggetto specifico della stessa in modo che CERVINO possa valutare correttamente i limiti dell'incarico rispetto all'oggetto di ispezione.

Nel corso della Verifica Straordinaria, oltre a quanto già visto per la periodica, il Verificatore acquisisce la documentazione relativa alle eventuali trasformazioni e ne valuta la congruità rispetto all'installazione. Il Verificatore condurrà poi l'ispezione con particolare riferimento a quanto non riscontrato in sede di verifica periodica.

In generale il verbale di verifica straordinaria ha i medesimi contenuti del verbale di verifica periodica.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 6 – Impegni reciproci del Cliente e di CERVINO</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 15 di 22

6. Impegni reciproci del Cliente e di CERVINO

6.1 Premessa

Il presente Regolamento individua gli obblighi reciproci di CERVINO e del Cliente che vengono sottoscritti con la firma del contratto/ordine.

6.2 Impegni di CERVINO

Con la firma e l'accettazione del contratto CERVINO si impegna a svolgere il servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

In particolare CERVINO:

- non svolge né direttamente né attraverso i propri Verificatori attività di consulenza, installazione, progettazione e manutenzione di impianti elettrici;
- non effettua pressioni indebite nei confronti dei propri Verificatori, né di tipo economico, né di altra natura al fine di condizionare l'esito della verifica;
- effettua l'analisi dei rischi per valutare eventuali minacce alla propria imparzialità;
- si impegna affinché tutto il proprio personale non divulghi a terzi le informazioni acquisite nel corso delle verifiche; la Società potrà fornire tali informazioni solo dietro richiesta da parte delle Autorità Competenti;
- si impegna a comunicare al Cliente l'eventuale decadenza della propria abilitazione. In tale caso il Cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con CERVINO senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce di avere le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che tutto il proprio personale ha in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura presso laboratori Accreditati;
- garantisce che tutto il proprio personale ha ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere ed è in possesso dei DPI individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- recepisce la periodicità della verifica in funzione della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro.

6.3 Impegni del Cliente

Con la firma e l'accettazione del contratto il Cliente si impegna a:

- mettere a disposizione di CERVINO tutta la documentazione tecnica (vedere punt 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 e 5.5.8) e amministrativa nonché i mezzi necessari alla pianificazione ed all'espletamento dell'incarico quali l'accesso ai locali e la presenza di personale preposto all'assistenza;
- nel caso di verifica dell'impianto di messa a terra, agevolare l'esecuzione di tutte le prove e in particolare prevedere brevi interruzioni dell'energia elettrica su tutto l'impianto o su alcune sue parti, anche sensibili, per la prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
- fornire gli elementi per stabilire la periodicità delle verifiche, quando questa dipende dalla propria valutazione del rischio;
- informare CERVINO circa i rischi presenti presso la propria attività in modo che l'organismo possa valutare i rischi interferenziali e dare in ogni caso corretta e tempestiva informazione ai Verificatori incaricati;

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 6 – Impegni reciproci del Cliente e di CERVINO</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 16 di 22

- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Ispettori inviati dall'Ente Unico di Accreditamento. In tale circostanza CERVINO si impegna a dare tempestiva comunicazione al Cliente;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Ispettori CERVINO inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo;
- segnalare tempestivamente a CERVINO eventuali modifiche dei dati forniti in sede di stipula del contratto;
segnalare tempestivamente a CERVINO eventuali incidenti occorsi nell'ambito dell'esercizio degli impianti.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura Revisione Data Pagina	PG 26 01 31/08/2018 17 di 22
	<i>Cap. 7 – Uso dei marchi</i>		

7. Uso dei marchi

7.1 Divieto utilizzo del marchio dell'Organismo

Il marchio CERVINO può essere presente esclusivamente sui documenti emessi da CERVINO, quali Verbali, lettere e fatture. Si fa divieto al Cliente di utilizzare il marchio CERVINO su propri documenti quali carta intestata, biglietti da visita, mail.

7.2 Divieto utilizzo del marchio ACCREDIA

Si fa espressamente divieto ai Clienti di CERVINO s.r.l. di utilizzare il marchio ACCREDIA nei propri documenti.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 8 – Reclami e ricorsi</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 18 di 22

8. Reclami e ricorsi

8.1 Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

- Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- Contenzioso: adito, da parte di Soggetti aventi causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

Ciò premesso, il presente Capitolo illustra le procedure adottate da CERVINO S.r.l. per la gestione delle situazioni più o meno conflittuali di cui sopra, per tutte le attività di verifica svolte dall'Organismo.

I reclami e i ricorsi ricevuti sono registrati e conservati come previsto dal Sistema Gestione Qualità di CERVINO e gestiti nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la Qualità dell'Organismo. I reclami e i ricorsi sono inoltre rianalizzati periodicamente da CERVINO nell'ambito del Riesame della Direzione.

8.2 Reclami

CERVINO S.r.l. prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta. Reclami anonimi non vengono presi in considerazione dall'Organismo.

I Reclami devono essere trasmessi a:

CERVINO s.r.l.

Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova (GE)

Fax: 010.42069359

PEC: info@pec.CERVINO.org

All'attenzione della Direzione e specificando che si tratta di un Reclamo.

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax, posta raccomandata o e-mail certificata il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Gestione Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tale analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, CERVINO S.r.l. informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da ritenersi infondato. Se il reclamo è fondato, si procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca direttamente all'operato di CERVINO, vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dai

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 8 – Reclami e ricorsi</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 19 di 22

Verificatori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;

- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di ispezione, si procede ad un riesame completo della pratica, provvedendo a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se vengono evidenziate carenze nell'operato di CERVINO, si procede come in a).

Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato dell'Organismo ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere comunicate dal Cliente all'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, CERVINO S.r.l., fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione della funzione centrale qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, CERVINO fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo. A conclusione delle attività di cui sopra, CERVINO S.r.l. comunica per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo.

Il modello del Reclamo è scaricabile da internet dal sito www.cervino.org.

8.3 Ricorsi

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati mediante fax, lettera Raccomandata A/R o PEC entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

I Ricorsi devono essere trasmessi a:

CERVINO s.r.l.

Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova (GE)

Fax: 010.42069359

PEC: info@pec.CERVINO.org

All'attenzione della Direzione e specificando che si tratta di un Ricorso

CERVINO conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi mediante fax, posta raccomandata o e-mail certificata, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione dei ricorsi viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto 8.2, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte di funzione interna competente, purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Gestione Qualità. Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 8 – Reclami e ricorsi</i>	Revisione	01
		Data	31/08/2018
		Pagina	20 di 22

proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili. Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico della Divisione Operativa interessata o suo Sostituto, dal Direttore Generale e da un membro del Comitato di Salvaguardia dell'imparzialità.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione ricorso, CERVINO S.r.l. provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

Nel caso in cui i ricorsi presentati nei confronti dell'attività svolta da CERVINO S.r.l. siano eseguiti su mandato legale, gli stessi sono gestiti secondo le modalità sopra esposte, ma sotto il costante controllo della Direzione Generale.

Eventuali contenziosi che dovessero insorgere tra CERVINO e il Cliente durante l'esecuzione delle attività che non si dovessero risolvere in maniera amichevole, saranno demandate al Foro competente, così come indicato nel successivo Par.8.4.

8.4 Foro competente

Per ogni controversia, è indicato quale foro competente il foro di Genova. Potranno essere presi diversi accordi tra le parti, previa comunicazione scritta.

La Domanda Ufficiale di Verifica presenta tra le clausole vessatorie l'accettazione della presente condizione.

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura Revisione	PG 26 01
	<i>Cap. 9 – Trattamento dei dati personali</i>	Data Pagina	31/08/2018 21 di 22

9. Trattamento dei dati personali

CERVINO assicura il trattamento dei dati personali dei propri Clienti in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation di seguito, per semplicità, GDPR 2016/679), nonché del recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, nonché del Dlgs 101/18, vi informiamo di quanto segue:

a) Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è la Società Cervino Srl, Piazza N. Barabino, 10/5, 16149 Genova, nella persona del suo Legale Rappresentante Ing, Piero Costadura, pec. info@pec.cervino.org

b) Categorie di dati trattati

Il trattamento effettuato potrà riguardare le seguenti categorie di dati:

- dati personali "comuni", vale a dire quelli che permettono l'identificazione diretta (quali, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici) e/o indiretta (quale, ad esempio, il codice fiscale, p.iva) di un persona fisica o giuridica ("interessato"), incluso indirizzo posta e indirizzo e-mail.

c) Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati da parte del Titolare è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, nonché per l'esecuzione dei connessi adempimenti previste da norme di legge e/o di regolamento ed, in particolare per le attività di certificazione e verifica di impianti e attrezzature.

d) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali (quali i dati anagrafici, codice fiscale) ha quale base giuridica l'esecuzione del presente contratto servizi di cui Lei è parte (art. 6, par. 1, lett. b GDPR) ed il rispetto degli obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c GDPR).

e) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è essenziale per il perseguimento delle finalità di cui al punto 4. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i summenzionati dati personali comporterà, pertanto, l'impossibilità da parte del Titolare di adempiere all'incarico ricevuto e precluderà, quindi, il perfezionamento del relativo rapporto contrattuale

f) Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà svolto dal Titolare e/o da soggetti appositamente autorizzati (in ragione delle rispettive mansioni all'interno della Società Cervino Srl) con strumenti informatici e anche mediante l'utilizzo di archivi cartacei.

Tale trattamento avverrà in modo tale da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure tecniche e organizzative, conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 GDPR 2016/679.

g) Eventuali destinatari dei dati

I dati personali raccolti per le finalità di cui al presente modulo potranno essere comunicati, oltreché a collaboratori e/o dipendenti del Titolare in qualità di soggetti autorizzati al trattamento, anche alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- I. Organismi di Accreditamento (ACCREDIA)
- II. Autorità Giudiziaria e/o amministrativa
- III. Responsabili esterni del trattamento

	<i>Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01</i>	Procedura	PG 26
	<i>Cap. 9 – Trattamento dei dati personali</i>	Revisione Data Pagina	01 31/08/2018 22 di 22

IV. Società che prestano servizi di assistenza informatica al Titolare del Trattamento.

V. Studi Legali

h) Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

i) Conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati saranno conservati per un periodo di 10 anni.

Profilazione e diffusione dei dati personali

I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.

j) Diritti dell'interessato

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di:

- I. accedere ai dati personali, ossia di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, nonché ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione (art. 15 GDPR 2016/679);
- II. ottenere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR 2016/679) e la cancellazione dei dati (al verificarsi di una delle condizioni indicate dall'art. 17, par.1 GDPR 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste al par. 3 dello stesso articolo);
- III. ottenere la limitazione del trattamento (al ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art. 18 par. 1 GDPR 2016/679);
- IV. richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (art. 20 GDPR 2016/679);
- V. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art. 21 GDPR 2016/679);
- VI. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 21 GDPR 2016/679);
- VII. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- VIII. proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali – www.garanteprivacy.it).

I diritti come sopra individuati dal punto i) al punto viii) potranno essere esercitati mediante richiesta scritta inviata al Titolare a mezzo racc. a.r. all'indirizzo postale ovvero all'indirizzo PEC come meglio individuati al punto 1 della presente informativa.